



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2276/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2647/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2647/TFNSVE/2025-2026, 2647 - Ricorso proposto dalla società ATHLETIC CLUB ALBARO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL (matricola 937729) contro la società VIRTUS ENTELLA S.R.L. (matricola 932276) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore KURTI KRISTIAN (matricola 3140526)

Premesso che:

in data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ATHLETIC CLUB ALBARO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL (matricola 937729) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società VIRTUS ENTELLA S.R.L. (matricola 932276) per la dichiarazione del diritto al premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativamente al calciatore KURTI KRISTIAN (matricola 3140526).

Ha assunto la ricorrente che il calciatore Kurti, del quale “*ha provveduto alla formazione*” nelle annualità sportive dal 2018 al 2021, è stato tesserato dalla convenuta il “20.07.2023”. Acquisita, così, l’attestazione di riconoscimento del premio di formazione sul portale federale dedicato, ne ha richiesto alla convenuta la corresponsione, con allegazione della pertinente fattura. La Virtus



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Entella ha opposto diniego, in ragione dell'antecedenza del tesseramento del calciatore rispetto alle modificazioni delle N.O.I.F., avvenuta con delibera del Consiglio Federale del 4 agosto 2023, introductive dell'obbligo di corresponsione del premio reclamato.

La Società genovese, dunque, s'è rivolta al Tribunale Federale Nazionale per ottenere pronuncia circa la fondatezza della sua pretesa. Ha argomentato, in tema, che il diniego opposto dalla Virtus Entella fosse stato sostenuto richiamando la sentenza del Tribunale adito n. 40/2025-2026, assunta, però, in contrasto con altra decisione del medesimo Tribunale n. 16/2025-2026, affermativa – in fattispecie analoga a quella qui dedotta a giudizio - del diritto al premio per la società formatrice.

Più diffusamente, la ricorrente ha evidenziato instaurare il “tesseramento” un procedimento originante un rapporto di durata, sebbene “*la sottoscrizione avvenga in un momento preciso*”, così che l'applicazione del principio del *tempus regit actum* – sul quale si fonda l'avverso avviso – coinciderebbe con “*la cessazione volontaria dell'azione*”. Interpretazione, questa, che, nella tesi della ricorrente, esattamente interpreterebbe il senso delle norme poste, volto a “*tutelare la posizione soggettiva delle società sportive che si occupano della formazione dei calciatori e delle calciatrici*”, così da far assumere il connotato di mera “*precisazione*” alle novelle dell'articolo 99 delle N.O.I.F., introdotte con le deliberazioni del Consiglio Federale di cui al C.U. n. 232, del 26 giugno 2023, e al C.U. n. 59, del 4 agosto 2023, indirizzate proprio a favorire finanziariamente le Società formatrici. L'inapplicabilità, in fattispecie, delle disposizioni federali novellate invocata dalla Virtus Entella nei dinieghi opposti alle richieste di corresponsione del premio di formazione relativamente al Kurti mostrerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra Società formatrici, ove focalizzato esclusivamente sul momento temporale del tesseramento, con vulnerazione ontologica delle norme introdotte a tutela delle Società medesime.

Richiamato, per tal via, il Tribunale Federale ad un'applicazione coerente degli articoli 96 e 99 delle N.O.I.F., nonché sottolineato il danno economico derivante da un'avversa decisione “*a tutte le società sportive dilettantistiche che operano senza scopo di lucro*”, la Athletic Club Albaro ha concluso chiedendo pronuncia di condanna della “*Società Virtus Entella S.r.l. al pagamento del premio di formazione quantificato in € 3.168,00 con vittoria di spese*”.

Alla pretesa azionata dalla ricorrente ha resistito Virtus Entella con memoria depositata il 5 marzo 2026, doviziosamente motivata e corredata da ampia documentazione di riferimento.

Ribadito il fatto storico dell'avvenuto tesseramento del Kurti in data 20 luglio 2023, “*allorquando l'art. 99 NOIF vigente non prevedeva il tesseramento con vincolo biennale di un «giovane di serie» quale fattispecie legittimante la maturazione del premio di formazione tecnica*” e rimarcato il necessario ossequio al principio di applicabilità della disciplina vigente *ratione temporis*, la Società convenuta ha confermata la piena legittimità del diniego opposto alla pretesa vantata dalla ricorrente.

A sostegno delle proprie ragioni, Virtus Entella ha prodotto, tra l'altro:

a) l'atto di variazione del tesseramento del Kurti su modello LEGAPRO/FIGC in data 19 luglio 2023 e il relativo “Deposito Pratica” dell'Ufficio Tesseramenti FIGC in data 20 luglio 2023;

b) l'attestazione del premio di formazione “ANNULLATA” d'ufficio, come da portale federale dedicato, in estensione dell'applicazione della sentenza n. 40/TFNSVE-2025-2026 esplicitamente annotata in calce;

c) le indicazioni ufficiali della Federazione relative al premio di formazione tecnica, recanti i seguenti chiarimenti sintetici:

1. “TESSERAMENTI BIENNALI DI GIOVANE DI SERIE – PERIODO 1 LUGLIO -3 AGOSTO 2023. Non sono dovuti i Premi di Formazione Tecnica per i tesseramenti biennali da Giovane di Serie sottoscritti nel periodo 1 luglio – 3 agosto 2023, essendo il loro riconoscimento intervenuto solo con CU n. 59 del 4.8.2023 (rif. Decisione0040/TFNSVE – 2025-2026Registro procedimenti n. 0061/TFNSVE (2025-2026))”;

2. in risposta ad un quesito circa il diritto al premio di formazione tecnica e la retroattività delle modifiche sopravvenute alla N.O.I.F. a mezzo delle deliberazioni del Consiglio Federale con i Comunicati Ufficiali già più volte menzionati, ha affermato che “LE NORME NON HANNO MAI VALORE RETROATTIVO, ANCHE IL TFN SEMBRA AVERE ALLINEATIO IN TAL SENSO ALCUNI SUOI DIVERSI ORIENTAMENTI INIZIALI”.

Ribadita, così, la piena legittimità del diniego opposto alle reiterate richieste di corresponsione del premio di formazione tecnica, relativo al Kurti, formulate dalla Athletic Club Albaro in fase stragiudiziale, Virtus Entella ha concluso chiedendo al Tribunale Federale Nazionale di respingere il ricorso, poiché infondato.

All'odierna udienza, tenuta in via telematica, le parti, a mezzo dei rispettivi rappresentanti, si sono riportate ai motivi e alle conclusioni svolte negli atti scritti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ritenuto che:

il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Come fatto rilevare dalla stessa Federazione nelle menzionate risposte ai quesiti postile *in subjecta materia*, accuratamente evidenziati dalla convenuta, la giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, prima di pervenire al consolidamento della diversa interpretazione, contiene anche un'isolata e risalente pronuncia di contrario segno – la n. 16 del 2025/2026 – assunta, peraltro, nell'acquiescenza della convenuta, non costituitasi e non comparsa.

L'orientamento, oramai da definire pacifico, assunto nel decidere controversie di tal fatta è senz'altro quello esplicitato nella pur già menzionata decisione n. 40/2025-2026 che, peraltro, è stato ampiamente confermato dalla Sezione IV della Corte Federale d'Appello con la decisione n. 66/2025. Valga, ai fini che qui interessano, ripercorrere testualmente il chiaro ed inequivoco passaggio motivazionale qui di precipuo interesse “*È incontestato, infatti, che i due giovani calciatori siano stati tesserati per (omissis) in data 29 luglio 2023 con la qualifica di «giovani di serie». A tale data, era vigente l'art. 99 N.O.I.F., secondo il quale: «A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come <giovane dilettante> [ ... ] la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo [ ... ], un premio di formazione tecnica ...». Non era, pertanto, previsto alcun «premio» per i «giovani di serie». Tale circostanza è maturata solo successivamente al predetto tesseramento, con il C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023, che ha appunto «esteso» tale beneficio per le società dilettantistiche anche per calciatori tesserati come “giovani di serie”, ai sensi degli artt. 32, comma 1, e 33, comma 2, delle medesime N.O.I.F., come innovate”.*

A sostegno, anche la Corte d'Appello Federale ha richiamato il principio generale posto dall'articolo 11 delle Preleggi, in base al quale la legge non dispone che per l'avvenire.

Osserva, in tema, il Tribunale Federale Nazionale che il principio è derogabile esclusivamente dal Legislatore - oltre che in ipotesi di norme d'interpretazione autentica e, in tal caso, con rigorosi limiti - qualora detti regole specifiche di “transizione” dal vecchio al nuovo regime normativo, ovvero consideri le implicazioni dello *ius superveniens* retroattive sulla previgente normativa, restando – così – rimesso all'interprete individuare quale sia, tra le varie disposizioni coinvolte, quella da applicare alla fattispecie concreta, secondo i principi generali di diritto intertemporale in materia non penale.

Il principio testé riferito non può, all'evidenza, esser eluso dall'argomento della ricorrente per il quale il “tesseramento” andrebbe inteso non nella sua puntuale collocazione temporale, bensì riguardato come atto idoneo ad instaurare un rapporto di durata, così come meglio esplicitato in narrativa.

La Corte Federale d'Appello, nella decisione n. 66/2025-2026 dianzi riferita, ha avuto modo di precisare, al cospetto dell'argomentazione di analogo segno svolta nella controversia portata alla sua cognizione, che il legislatore federale “*non può che riferirsi la determinazione del regime giuridico applicabile al regolamento contrattuale e l'insorgenza (o meno) del predetto diritto al premio di formazione tecnica al momento di formazione del vincolo contrattuale tra le parti, senza che possano rilevare le ulteriori determinazioni che le stesse parti abbiano assunto e che possano se del caso aver inciso sulla efficacia di tale contratto. Tale conclusione interpretativa è anche quella che maggiormente assicura e preserva la volontà delle parti di cristallizzare il proprio vincolo in considerazione del regime giuridico vigente al momento della formazione dell'accordo, senza essere esposte a sopravvenienze normative che possano compromettere o minare del tutto il programma negoziale convenuto*”, salvo in tal modo surrettiziamente travalicare i limiti posti dal principio dell'irretroattività. Priva di pregio, dunque, ha reputata la “*pur suggestiva tesi della società reclamata secondo cui la disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di attribuire alle società*” nel caso: formatrici “*il diritto al premio di formazione tecnica anche nel caso in cui il contratto*” sia stato “*sottoscritto prima dell'entrata in vigore della predetta modifica normativa purché gli effetti dello stesso fossero decorsi dalla data di entrata in vigore del predetto C.U.*”, in quanto se “*da un lato può suggestivamente invocarsi il principio sostanziale di sostegno per le società dilettantistiche, dall'altro, in questa sede di giustizia federale, non possono non prevalere i principi di diritto sopra enunciati, in assenza di disposizioni federali che regolino in casi di «diritto intertemporale» e di successione delle disposizioni di cui ai C.U. nel tempo, relativamente alle fattispecie come la presente*”.

Quanto alle rispettive richieste di condanna alle spese di ciascuna controparte, reputa il Collegio che la richiamata e risalente giurisprudenza favorevole alla ricorrente costituisca motivo di deroga al principio per il quale le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla società ATHLETIC CLUB ALBARO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL (matricola 937729) avverso la società



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

VIRTUS ENTELLA S.R.L. (matricola 932276) per la dichiarazione del diritto al premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF  
relativamente al calciatore KURTI KRISTIAN (matricola 3140526).  
Spese compensate.

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai